



Comune di Palau

Provincia di Olbia-Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 9 del 28/01/2016

OGGETTO: POLIZIA LOCALE: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL RILASCIO DI ATTI, COPIE DI RAPPORTI, SEGNALAZIONI INCIDENTI STRADALI, RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE, DI CUI ALL'ART.23, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

L'anno **2016** addì **28** del mese di **Gennaio** alle ore **17.45** nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta da **Francesco Pala** nella sua qualità di **Sindaco** e con l'intervento dei Signori:

Presente

1	Francesco Pala	Si
2	Maria Piera Pes	Si
3	Claudio Varello	Si
4	Roberto Fresi	Si

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Graziella Petta

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione n° 34 del 18/03/2015;

premesso che sulla stessa sono stati acquisiti, come da attestazione in calce, i preventivi pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

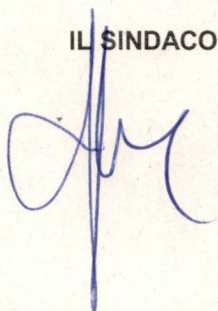
con voti tutti favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

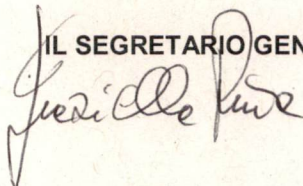
per le motivazioni nella stessa esplicitate,

- di approvare la proposta di deliberazione n° 34 del 18/03/2015 avente per oggetto " POLIZIA LOCALE: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL RILASCIO DI ATTI, COPIE DI RAPPORTI, SEGNALAZIONI INCIDENTI STRADALI, RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE, DI CUI ALL'ART.23, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. "che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI PALAU

Amministrazione Straordinaria ex Provincia di Olbia-Tempio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Proposta n. 34 del 18/03/2015

Assessore competente:	Claudio Varello
Settore competente:	Settore Vigilanza
Ufficio Proponente:	Servizio Vigilanza
Responsabile:	Dr. Walter Nieddu
Responsabile del Procedimento	M.llo Massimo Urgeghe

OGGETTO: POLIZIA LOCALE: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL RILASCIO DI ATTI, COPIE DI RAPPORTI, SEGNALAZIONI INCIDENTI STRADALI, RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE, DI CUI ALL'ART.23, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

Considerato che:

- pervengono al Comando di Polizia Locale numerose richieste di documenti da parte di cittadini coinvolti in incidenti stradali, che sono da considerarsi come parti legittimamente interessate per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e, quindi titolari del diritto di accesso agli attinenti documenti amministrativi in forza dell'art. 25 della legge 7.08.1990, n. 24, come modificata dalla Legge 11.02.2005, n. 15 e seguenti, le persone direttamente coinvolte, i proprietari e i conducenti degli autoveicoli coinvolti, i proprietari di beni di qualsivoglia eventualmente danneggiati dal sinistro, le compagnie di assicurazione eventualmente impegnate al risarcimento dei danni a persone o cose, i legali rappresentanti delle parti in causa;
- l'art. 12, comma 1 lett. E), del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (nuovo codice della strada), annovera fra gli organi di polizia abilitati ai servizi di polizia stradale, fra cui la rilevazione degli incidenti stradali, i Corpi e i servizi di polizia locale, nell'ambito del territorio di competenza;

richiamati:

- l'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, dove è previsto che "gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi" (c.d. "scambio di generalità");
- l'art. 21, commi da 3 a 6, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), il quale prescrive che gli interessati si rivolgono al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente, il quale ufficio o comando è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge;

considerato che al Comando di Polizia Locale si rivolgono le persone coinvolte nel sinistro e, per ragioni della loro professione, periti e accertatori delle compagnie di assicurazione, oltre che avvocati e altri professionisti abilitati, per ottenere informazioni quanto più possibile particolareggiate sulle circostanze e sullo svolgimento degli incidenti stradali, necessarie per dirimere questioni legate ai connessi risarcimenti i danni e a eventuali procedimenti giudiziari;

atteso che il servizio di rilevazione degli incidenti stradali, nell'ambito territoriale di competenza, può impegnare il personale dell'ufficio di Polizia Locale addetto, soprattutto per i necessari rilievi, anche fotografici, e per la stesura e compilazione di planimetrie, di documenti, di relazioni ecc.;

considerato anche che:

- trattasi di un servizio svolto prevalentemente a beneficio delle compagnie di assicurazione e degli operatori del settore e che, peraltro, per la determinazione delle tariffe del prescritto rimborso delle

spese per il rilascio di copie di atti, appare opportuno conteggiare tutte le voci di costo delle operazioni ad esse attinenti;

- i vari elementi che compongono il costo effettivo del rilascio di atti e documenti concernenti incidenti stradali, cioè: il costo medio orario del personale addetto alle rilevazioni, alla ricerca, visura e produzione di copie delle informazioni richieste, il costo delle rappresentazioni fotografiche, delle apparecchiature fotografiche, dell'energia elettrica consumata, gli ammortamenti e il costo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi tecnici, il costo della carta e del materiale vario necessario, senza dimenticare le quote di costi generali che concorrono a formare il costo complessivo;

dato atto che, per il rilascio di copie conformi all'originale, per espressa richiesta degli interessati, sono inoltre da addebitare l'imposta di bollo e i diritti di segreteria;

ritenuto, pertanto, di determinare, secondo i criteri di calcolo sopra ricordati, gli importi dovuti come rimborso delle spese per tutte le operazioni necessarie per il rilascio di atti riguardanti incidenti stradali;

considerato che:

- la Polizia Locale svolge anche altre funzioni per le quali produce e rilascia numerose altre tipologie di atti amministrativi, fra i tanti il rilascio delle autorizzazioni e della relativa segnaletica per passi carrabili, nonché il nuovo contrassegno per il parcheggio disabili, previsto dal D.P.R. 30.07.2012, n. 151, di cui il Comune sostiene i costi per l'acquisto da imprese specializzate nel settore;
- negli uffici della Polizia Locale, per le ridotte dimensioni, non è possibile archiviare i numerosi atti prodotti e pertanto necessita depositare i meno recenti in altri archivi dislocati in altre zone del Palazzo Comunale, per cui la ricerca comporta un maggior dispendio di tempo;

ritenuto:

- di determinare anche gli importi dovuti come rimborso delle spese per tutte le operazioni necessarie per la ricerca e il rilascio di atti amministrativi diversi da quelli concernenti gli incidenti stradali, ma prodotti dalla Polizia Locale;
- fissare e integrare tali importi, anche in considerazione del tempo trascorso dall'ultimo adeguamento;

rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26 maggio 1998, è stato approvato il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi;
- tale regolamento prevede all'art. 23, comma 3, che "Per il rilascio di copie di atti e documenti è dovuto il rimborso del costo di riproduzione";
- in via generale, spetta alla Giunta Comunale la competenza a stabilire i costi di produzione, di ricerca e visione, salva l'imposta di bollo se dovuta;

considerato altresì che:

- l'art. 10, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;
- lo stesso art. 10, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce, fra l'altro, che il regolamento assicuri ai singoli cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplini il rilascio di copie di atti, previo il pagamento dei soli costi di riproduzione;
- l'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi; l'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copia è subordinata soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché dei diritti di ricerca e di visura;

PROPONE DI DELIBERARE

- di determinare, per i motivi indicati in premessa, le tariffe del regolamento sulle modalità di esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi, relative al rilascio di copie atti, di rapporti e/o segnalazioni riguardanti incidenti stradali, nonché di copie di riproduzioni fotografiche ed interrogazioni alla M.C.T.C. e P.R.A. e di altri atti amministrativi come segue:

regolamento sulle modalità di esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi
ALLEGATO B – modalità di accesso agli atti della Polizia Locale

La visione ed il rilascio di copie di atti riguardanti incidenti stradali rilevati dall'ufficio di Polizia locale e di atti, comunque prodotti e/o detenuti dallo stesso ufficio in ragione delle proprie funzioni, è disciplinato, con decorrenza dal giorno dell'esecutività della relativa deliberazione di Giunta Comunale, come segue:

1. la richiesta, con l'indicazione del giorno, dell'ora e della località in cui si è verificato l'incidente, compresi gli estremi relativi al/ai veicolo/li e le generalità dei soggetti coinvolti - solo nel caso di accesso ad atti relativi a sinistri stradali - deve essere formulata e inoltrata all'ufficio di Polizia Locale - Responsabile dell'Ufficio Infortunistica stradale, come da schema allegato (Mod. A);
2. il rilascio della copia del rapporto del sinistro avviene entro 30 giorni dalla richiesta per incidenti senza feriti. L'accesso agli atti del sinistro stradale, dal quale siano derivate lesioni a persone, avverrà una volta decorso il termine utile per la presentazione della querela, cioè tre mesi dalla conoscenza dell'evento da parte dell'interessato. Prima di tale termine, salvo presentazione di Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria, sono rilasciate le sole notizie essenziali (Circolare Min. Interno 300/A/515220/124/77 del 06.02.1988). Lo stesso potrà essere rilasciato: in copia informale: in questo caso, sia la domanda sia il rapporto non sono assoggettate alle regole sull'imposta di bollo; in copia conforme per uso giudiziario: sia la domanda che il rapporto devono essere in regola con l'imposta di bollo;
3. il rilascio della copia di altri atti amministrativi avviene entro 30 giorni dalla richiesta;
4. la documentazione sotto menzionata può essere acquisita dalle parti legittimamente interessate o da persone delegate dagli interessati, munite di proprio documento di identificazione con delega in carta libera, sottoscritta in originale dal delegante, che dovrà essere esibita all'atto del ritiro degli atti richiesti;

ritenuto pertanto di determinare ed aggiornare le tariffe per il diritto di accesso ai documenti indicati come segue:

regolamento sulle modalità di esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi
ALLEGATO C – tariffe per di diritto di accesso agli atti della Polizia Locale

ATTIVITÀ RICHIESTA	IMPORTO
sola visione di atti e documenti amministrativi	gratis
copia rapporto di incidente stradale	€ 50,00
(con schizzo di campagna e copia in bianco e nero del fascicolo fotografico)	
copia a colori del fascicolo dei rilievi fotografici	€ 10,00
diritti di urgenza per rilascio copia entro tre giorni lavorativi	+ 100%
(decorrenti dalla data di completamento ed effettiva disponibilità dell'atto)	
copia della planimetria in scala	€ 30,00
rilascio copia di verbale delle dichiarazioni spontanee delle persone coinvolte	€ 1,50
rilascio copia di verbale delle sommarie informazioni delle persone coinvolte	€ 1,50
rilascio copia di verbale delle sommarie informazioni testimoniali	€ 1,50
rilascio fotografie del sinistro a colori (formato 10 cm x 15 cm cad.)	€ 1,50
rilascio fotografie del sinistro in bianco e nero (formato 10 cm x 15 cm cad.)	€ 1,50
rilascio copia di segnalazioni di danneggiamento veicolo/caduta accidentale /altro	€ 3,00
interrogazione mctc e pra, accesso archivi, consultazione leggi	€ 2,00
copia verbali cds (codificate nel programma)	€ 3,00
copia verbali illeciti amministrativi (codificate nel programma)	€ 3,00
spedizione postale dei documenti	€ 5,00
spedizione documenti via mail/PEC	gratis
spedizione documenti via fax (a pagina)	€ 2,00
rilascio autorizzazione passo carrabile (oltre il costo del segnale)	€ 5,00
costo segnale di passo carrabile	€ 15,00
autorizzazione e contrassegno per parcheggio residenti Z.R.U.	€ 5,00
autorizzazione e contrassegno per parcheggio disabili	€ 5,00
duplicato di contrassegno parcheggio per disabili (in caso di smarrimento o furto)	€ 15,00
copia rapporto/relazione di servizio, di sopralluoghi e accertamenti vari	€ 10,00

Le tariffe devono essere versate anticipatamente sul conto corrente postale n. 12460077 oppure con bonifico su IBAN IT59Q0200885131000103628275, intestato a: Comune di Palau – servizio tesoreria, causale "Costi rilascio copia atti polizia locale"

Il rilascio è gratuito per:

- forze dell'ordine;
- organismi di soccorso (ad es.: croce rossa, vigili del fuoco, protezione civile);
- periti e legali incaricati dal Comune di Palau;
- istituzioni pubbliche (es.: INPS/INAIL)

Gli importi si intendono comprensivi dei costi di riproduzione della singola facciata, fino ad un massimo di 5 facciate: per ogni facciata ulteriore il costo è determinato in € 0,10. In presenza di fotografie, fino ad un massimo di 15 facciate: per ogni facciata ulteriore il costo è determinato in € 0,10 euro a facciata

di dare atto che le somme introitate rientrano nell'attività istituzionale del Comune, posta in essere in ottemperanza ad obblighi di legge e, pertanto, non soggette all'applicazione dell'IVA;

di imputare i proventi derivanti da questa deliberazione al capitolo 300100 "Diritti di Segreteria".

Proposta n. 34 del 18/03/2015

Su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Leg. N°267/2000 i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica: *FAVOREVOLE*

Palau, *28/01/2016*



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Walter Nieddu

In ordine alla regolarità contabile: *FAVOREVOLE*

Palau, 28 GEN 2016



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Ignazio Mannoni

Deliberazione di Giunta Comunale n° 9 del 28/01/2016

Attestazione della copertura finanziaria sul capitolo NON OCORRE
(art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

28 GEN 2016



Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

Letto ed approvato, questo verbale è come di seguito sottoscritto

Il Presidente

Francesco Pala

Il Segretario Generale

Graziella Petta

Certifico che questa deliberazione è affissa oggi all'albo pretorio comunale con il n. 186 del registro delle pubblicazioni (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 13.02.2016

Contestualmente all'affissione all'albo è comunicata ai capigruppo consiliari con il n. 1512 di protocollo (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000).

Palau, 28.01.2016

Il Messo Comunale

